

CONTRATTO QUADRO

Ai sensi del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 e s.m.i.

TRA

- **E.T.A. Energia Tecnologie Ambiente S.p.A.** con sede legale in Via Firenze, 52 – 88900 Crotona (KR), iscritta al Registro delle Imprese di Crotona, n° di iscrizione 156293 , Partita IVA e C.F. 01050700796 , in persona del Ing. Roberto Garavaglia, nella qualità di Legale Rappresentante.

E.T.A. Energia Tecnologie Ambiente S.p.A.. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore di energia attraverso la centrale elettrica sita a Cutro (KR).

E

Le imprese singole o associate della filiera di approvvigionamento agro-energetica:

- **Silvagricola** – con sede legale ed operativa in Contrada Monte Beltramo, 14 - 87040 Paterno Calabro (CS), iscritta al registro delle imprese di Cosenza , n° di iscrizione 128022, Partita IVA n° 01989380785, in persona della Sig.ra Amirato Anna Maria, nella qualità di Legale Rappresentante.

Silvagricola partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **Vallelonga Bruno** – con sede legale ed operativa in Via Roma, 38 - 89823 Mongiana (VV), iscritta al registro delle imprese di Vibo Valentia, n° di iscrizione 146339, Partita IVA n° 01970240790, in persona del Sig. Vallelonga Bruno, nella qualità di Legale Rappresentante.

Vallelonga Bruno partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **Iozzo Rosario** – con sede legale ed operativa in Contrada Giannapa – 88060 Torre di Ruggiero (CZ), iscritta al registro delle imprese di Catanzaro, n° di iscrizione 101718, Partita IVA n° 00408040798, in persona del Sig. Iozzo Rosario, nella qualità di Legale Rappresentante.

Iozzo Rosario partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa.

- **Pisano Legnami S.r.l.** – con sede legale ed operativa in Corso Vittorio Emanuele III, 6- 89823 Mongiana (VV), iscritta al registro delle imprese di Vibo Valentia, n° di iscrizione 167738, Partita IVA n° 03183760796, in persona della Sig.ra Pisano Raffaella, nella qualità di Legale Rappresentante.

Pisano Legnami S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa.

- **SHERWOOD di Monteleone Cosimo** – con sede legale ed operativa in Via D. Pujia, 89813 Polia (VV), iscritta al registro delle imprese di Vibo Valentia, n° di iscrizione 168270, Partita IVA n° 03108560792, in persona del Sig. Monteleone Cosimo, nella qualità di Legale Rappresentante.

SHERWOOD di Monteleone Cosimo partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa.

- **Mantello Antonio** – con sede legale ed operativa in Via Citino, 4 - 88060 Torre di Ruggiero (CZ), iscritta al registro delle imprese di Catanzaro, n° di iscrizione 3723, Partita

IVA n° 00393110796, in persona del Sig. Mantello Antonio, nella qualità di Legale Rappresentante.

Mantello Antonio partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa.

- **SIMAV - Tecnologie e servizi per sistemi complessi S.p.a.** – con sede legale in Via della Bufalotta, 374, 00139 – Roma (RM), iscritta al Registro delle imprese di Roma, n° di iscrizione 754578, Partita IVA n° 06203991002, in persona del Sig. Rossi Alberto, nella qualità di Legale Rappresentante.

SIMAV - Tecnologie e servizi per sistemi complessi S.p.a. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa.

- **Bianco Legnami** – con sede legale ed operativa in Via Capodimonte, 7 - 88054 Sersale (CZ), iscritta al registro delle imprese di Catanzaro, n° di iscrizione 190511, Partita IVA n° 03201470790, in persona del Sig. Bianco Giancarlo, nella qualità di Legale Rappresentante.

Bianco Legnami partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa.

- **Mazza Carmine Az. Agr.** – con sede legale ed operativa in Via L. d’Orso, 117 – 88050 Belcastro (CZ), iscritta al registro delle imprese di Catanzaro, n° di iscrizione 153965, Partita IVA n° 020351410796, in persona del Sig. Mazza Carmine, nella qualità di Legale Rappresentante.

Mazza Carmine Az. Agr. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **3L Legnami S.r.l.** – con sede legale ed operativa in Via Carmelia, 54 - 89012 Delianuova (RC), iscritta al registro delle imprese di Catanzaro, n° di iscrizione 153666, Partita IVA n° 02192490809, in persona del Sig. Leuzzi Domenico, nella qualità di Legale Rappresentante.

3L Legnami S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **Forest S.r.l.** – con sede legale ed operativa in Via Carmelia, 89012 Delianuova (RC), iscritta al registro delle imprese di Catanzaro, n° di iscrizione 168097, Partita IVA n° 02419940800, in persona del Sig. Leuzzi Filippo, nella qualità di Legale Rappresentante.

Forest S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa.

- **I.C.A Energia S.r.l.** – con sede legale in Piazza D’Annunzio, 32/A - 45100 Rovigo (RO), iscritta al registro delle imprese di Rovigo, n° di iscrizione 160076, Partita IVA n° 02851901203, in persona del Sig. Secco Sergio, nella qualità di Legale Rappresentante.

I.C.A Energia S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa.

Visto

RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI

- ◆ il Protocollo di Kyoto - Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dell’11 dicembre 1997 e l’impegno dell’Unione Europea ad una riduzione dell’8% delle emissioni dei gas di serra al 2010, rispetto ai livelli del 1990 (per l’Italia la riduzione è del 6,5%);

RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

- ◆ la Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità che pone come obiettivo indicativo per l'Italia il 25% del consumo lordo di elettricità;
- ◆ la Comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2005 riguardante il Piano di Azione sulle Biomasse che ribadisce le potenzialità del settore e la necessità di favorirne la diffusione e l'incremento;
- ◆ il regolamento (CE) 19 gennaio 2009 n.73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- ◆ la Direttiva Europea 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia rinnovabile, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE che prevede, tra l'altro, misure per la promozione della produzione di energia da biomassa anche attraverso la definizione di criteri di sostenibilità ambientale;
- ◆ la COM(2010)11 “Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento”.

RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- ◆ la Legge 1 giugno 2002, n. 120, Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
- ◆ il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- ◆ il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24 ottobre 2005 che prevede l'Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- ◆ il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari”, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38 che definisce, tra le altre cose, le intese di filiera, i contratti quadro e gli altri accordi del sistema agro alimentare;
- ◆ la Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); la legge 29 novembre 2007, n.222 di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159; la legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) ed i successivi Decreti Attuativi che stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;

- ◆ il D.LGS. 3 marzo 2011, n.28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” in attuazione del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) ed i successivi Decreti Attuativi;
- ◆ la norma tecnica italiana UNI/TS 11435 “Criteri di sostenibilità delle filiere di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da biocombustibili solidi e gassosi da biomassa”.

PREMESSO

1. che il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 prevede la “Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n.38”;
2. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 674/TRA V del 30/11/06, in attuazione dell’articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo 102/05, definisce, con riferimento alla filiera agroenergetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera;
3. che la Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede all’Art. 1 comma 1083 primo periodo che “L’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102, hanno per scopo, altresì, l’integrazione della filiera forestale con quella agro energetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno”;
4. che la Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede all’Art. 1 comma 1083 secondo periodo che “Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n.102 del 2005”;
5. che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n.222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all’articolo 1, comma 382, prevede che la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, e' incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi”;
6. che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n.222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all’articolo 1, comma 382-septies, prevede che con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi da 382 a 382-quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n.99;

7. che la legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154, stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
8. che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n.1, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive modificazioni;
9. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 02/03/2010, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi e che il Decreto all'Art. 2 prevede le seguenti "Definizioni":
 - a. "biomassa e biogas da prodotti agricoli, di allevamento e forestali": la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse;
 - b. "biomassa da intese da filiera": la biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.102 del 2005;
10. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7493 del 12/05/2010, definisce per la filiera agro-energetica ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera al fine di agevolare l'affermazione e la crescita delle filiere stesse. Tale decreto prevede che possono stipulare i contratti quadro le imprese singole o associate della filiera della trasformazione agro-energetica, purché garantiscano la tracciabilità della materia prima utilizzata, e rispettino almeno la condizione che l'approvvigionamento delle biomasse agricole ed agroforestali provenga da almeno tre Regioni;
11. che con la circolare MIPAAF n. 18047 del 19 novembre 2010 sono state rese disponibili le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta e Contratti Quadro (almeno per quanto di competenza MIPAAF);
12. che con la circolare MIPAAF n. 22083 del 07 novembre 2011 sono state aggiornate le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta e Contratti Quadro riferite all'annualità 2011;
13. che con la circolare MIPAAF n. 3246 del 08 novembre 2012 sono state aggiornate le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta e Contratti Quadro riferite all'annualità 2012;
14. che con la circolare MIPAAF n. 60649 del 19 novembre 2013 sono state aggiornate le procedure per le richieste degli incentivi da filiera corta e Contratti Quadro riferite all'annualità 2013;
15. che il D.LGS. 3 marzo 2011, n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" in attuazione del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) del Giugno 2010 prevede, all'Art. 24 "Meccanismi di

- incentivazione” – Comma 2 Punto g) che “per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima” ed al Punto h) che “ ... in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l’incentivo è finalizzato a promuovere: l’uso efficiente di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadro e da intese di filiera”;
16. che, per quanto i sistemi di incentivazione della biomassa facciano riferimento al criterio della filiera corta (70 km) e dei Contratti Quadro, le Parti concordano sulla necessità di rispettare volontariamente anche i più recenti criteri di sostenibilità ambientale delle filiere così come definiti dalla COM(2010)11 e così come declinati dalla norma tecnica italiana UNI/TS 11435 “Criteri di sostenibilità delle filiere di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da biocombustibili solidi e gassosi da biomassa”;
 17. gli operatori della filiera firmatari del presente Contratto Quadro sono operatori singoli ed associati che da anni operano nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione della filiera agroenergetica;
 18. che gli operatori della filiera firmatari del presente Contratto Quadro garantiscono la fornitura di biomassa derivante prevalentemente dalle seguenti tipologie: gestione del bosco, residui di campo, colture dedicate e residui industriali della lavorazione dei prodotti forestali;
 19. che gli operatori della filiera firmatari del presente Contratto Quadro operano prevalentemente, ma non esclusivamente, nei territori delle regioni Calabria, Lazio, Veneto;
 20. che E.T.A. Energia Tecnologie Ambiente S.p.A. esercisce una centrale alimentata con biomassa vergine solida di origine vegetale, sita nel comune di Cutro (KR) con una capacità produttiva di circa 14 MW elettrici netti;
 21. che il fabbisogno complessivo di biomassa in ingresso dell’impianto di E.T.A. Energia Tecnologie Ambiente S.p.A. è di circa 200.000 t/anno;
 22. che Silvagricola è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Silvagricola sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II). Che Silvagricola partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 18.000 t/anno;
 23. che Vallelonga Bruno è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Vallelonga Bruno sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che Vallelonga Bruno partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 26.000 t/anno;
 24. che Iozzo Rosario è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Iozzo Rosario sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II). Che Iozzo Rosario partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 15.000 t/anno;
 25. che Pisano Legnami S.r.l. è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Pisano Legnami S.r.l. sono, così come definite

dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II). Che Pisano Legnami S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 15.000 t/anno;

26. che SHERWOOD di Monteleone Cosimo è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di SHERWOOD di Monteleone Cosimo sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II). Che SHERWOOD di Monteleone Cosimo partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 10.000 t/anno;
27. che Mantello Antonio è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Mantello Antonio sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II). Che Mantello Antonio partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 13.500 t/anno;
28. che SIMAV - Tecnologie e servizi per sistemi complessi S.p.a. è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di SIMAV - Tecnologie e servizi per sistemi complessi S.p.a. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i prodotti da colture dedicate (Tipologia I), le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che SIMAV - Tecnologie e servizi per sistemi complessi S.p.a. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 30.000 t/anno;
29. che Bianco Legnami è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Bianco Legnami sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II). Che Bianco Legnami partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 2.000 t/anno;
30. che Mazza Carmine Az. Agr. è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Mazza Carmine Az. Agr. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, i residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III). Che Mazza Carmine Az. Agr. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 1.500 t/anno;
31. che 3L Legnami S.r.l. è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di 3L Legnami S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II) ed i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Che 3L Legnami S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 15.000 t/anno;
32. che Forest S.r.l. è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di produttore e collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di Forest S.r.l. sono, così come definite dal DM 2

marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II). Che Forest S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 15.000 t/anno;

33. che I.C.A Energia S.r.l. è operatore della filiera agro-energetica e partecipa al presente Contratto Quadro in qualità di collettore della biomassa. Che le tipologie di materiale oggetto di produzione/lavorazione da parte di I.C.A Energia S.r.l. sono, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, le biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II). Che I.C.A Energia S.r.l. partecipa al presente Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura stimato ed indicativo pari a circa 20.000 t/anno;
34. che il naturale bacino di approvvigionamento della centrale ricade nel sud Italia e che, viste le sedi operative dei firmatari del Contratto Quadro, ricadenti in tre regioni, e la rilevanza dei quantitativi a loro disposizione, il presente Contratto Quadro ha rilevanza nazionale;
35. che E.T.A. Energia Tecnologie Ambiente S.p.A. sta privilegiando nel proprio piano di approvvigionamento le biomasse di origine agricola ed agroforestali in grado di rispettare prioritariamente i criteri della filiera corta e della sostenibilità ambientale;
36. che il presente contratto-quadro, successivamente alla stipula, potrà essere sottoscritto anche da altri soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 102/05 e successivi provvedimenti di attuazione ed integrazione.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE**

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e tutti gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Contratto Quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo – articolo 1 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

- a. “prodotto” o “prodotti”: biomassa derivante da prodotti agricoli, di allevamento e forestali così come definita dal DM 2 marzo 2010 Tabella A e precisamente prodotti derivanti dalle colture dedicate (Tipologia I), gestione del bosco (Tipologia II), residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III), residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV). Tali prodotti dovranno rientrare nella classificazione delle biomasse vergini ai sensi della Allegato X alla Parte V del D.L. 152/2006 e s.m.i.
- b. Contratto: il presente contratto quadro;
- c. tutte le Parti: congiuntamente le Parti del presente Contratto;
- d. Campagna: si intende l’anno solare;

- e. Contratto-tipo: il modello contrattuale (contratto di coltivazione e/o di fornitura) avente per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro.

Articolo 3

Finalità

Con il presente Contratto tutte le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione della coltivazione e produzione dei “prodotti”, ai fini della trasformazione di questi in energia elettrica attraverso impianti di potenza installata superiore ad 1 (un) MW e riconosciuti ai sensi del DM 2 marzo 2010.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

A. Orientamento dell’offerta alla domanda

Tenuto conto dello sviluppo del mercato nazionale della produzione di energia termica ed elettrica da biomassa e della prevedibile maggior ampiezza della domanda rispetto all’offerta, nonché tenuto conto dell’attuale livello di valorizzazione delle biomasse residuali, di quelle boschive e della potenziale diffusione delle colture ad uso energetico, le Parti ritengono prioritario favorire l’orientamento dell’offerta alla domanda.

Le Parti si impegnano quindi a promuovere, anche attraverso una redistribuzione dei relativi vantaggi economici, la programmazione degli investimenti dedicati al “prodotto”.

Tutte le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione informazioni utili per la migliore comprensione dell’evoluzione del mercato (in termini quantitativi e qualitativi), anche coinvolgendo istituti specializzati in indagini di mercato e/o analisi economiche con i quali realizzare le opportune sinergie.

Tutte le Parti, al fine di offrire con lo sviluppo della produzione di biocombustibili di origine agricola e forestale una nuova opportunità di salvaguardia della redditività dei produttori, anche alla luce dei costi di produzione e delle condizioni di mercato, orientando conseguentemente l’offerta nazionale alla domanda, si impegnano a definire congiuntamente una più precisa pianificazione, di campagna in campagna, della valorizzazione delle biomasse e degli investimenti colturali da destinare alla trasformazione nonché a garantire il regolare approvvigionamento del prodotto in sintonia con gli obiettivi individuati in detta pianificazione.

Detta pianificazione, una volta sottoscritta dalle Parti Aderenti, costituirà automaticamente parte integrante del presente contratto.

B. Sicurezza di approvvigionamento

Al fine di porre in atto tutto quanto possibile per poter raggiungere adeguati livelli di sicurezza nell’approvvigionamento dei quantitativi di Prodotto programmati, tenuto conto della fase di avvio del mercato e delle iniziative nel comparto oggetto del presente Contratto, tutte le Parti si impegnano a concordare preventivamente, nell’ambito della pianificazione di cui alla precedente lettera A, i quantitativi e le modalità di approvvigionamento, sulla base degli obiettivi definitivi stabiliti di campagna in campagna.

Le Parti Aderenti si impegnano inoltre a promuovere la stipula di “Contratti Tipo” di fornitura di cui all’Art. 6.

Le Parti Aderenti predispongono il Contratto Tipo prevedendo espressamente, oltre all'assunzione dei rispettivi obblighi previsti dal Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e del presente Contratto Quadro, gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e determinazione della qualità.

Le modifiche ai predetti contratti-tipo verranno effettuate dalle Parti Aderenti prima di ogni campagna, con la finalità di adattamento alle norme vigenti o di modifica di altre condizioni contrattuali (commerciali o tecniche), sempre nel rispetto delle norme applicabili e del presente Contratto.

C. Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi – tutela dell'ambiente

Il “prodotto” dovrà rispettare le norme mercantili attualmente vigenti per le produzioni di “prodotti” ad uso energetico, essere sano, leale, mercantile e prodotto nel rispetto dell'ambiente.

Le Parti Aderenti si impegnano ad aderire al sistema di tracciabilità previsto dal DM 2 marzo 2010 nonché a trattare i “prodotti” secondo standard di selezione che valorizzino maggiormente i “prodotti” stessi a maggior contenuto energetico.

Le parti si impegnano a rispettare i valori di risparmio delle emissioni evitate di CO₂ stimate nella norma UNI/TS 11435 “Criteri di sostenibilità delle filiere di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da biocombustibili solidi e gassosi da biomassa”.

Le Parti concordano di applicare anche alle biomasse solide, il valore minimo di risparmio delle emissioni evitate di CO₂ previsto dalla Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia prodotta da fonti rinnovabili specifico per biocarburanti e bioliquidi.

D. Adattamento della produzione all'evoluzione del mercato

Al fine di favorire il monitoraggio dell'evoluzione della domanda, anche in riferimento alle iniziative di promozione attive nell'ambito del presente Contratto, potranno essere realizzate apposite indagini di mercato, anche dalle stesse Parti Aderenti, cofinanziate dalle Parti e da Autorità pubbliche.

Al fine di favorire l'analisi e la pianificazione del lavoro le Parti si impegnano a mettere a disposizione dati di vendita aggregati e/o altre informazioni ritenute utili per favorire l'incontro tra domanda e offerta con un adeguato valore del “Prodotto”.

Tenuto conto che:

- sul mercato nazionale dei “prodotti” l'offerta è attualmente deficitaria rispetto alla domanda attuale ed a quella futura tenendo conto degli obiettivi di diffusione della produzione di energia da biomassa;
- che il presente Contratto ha la finalità di ridurre il differenziale e avviare un processo di adeguamento progressivo al fabbisogno di biocombustibili favorendo, per i prossimi 10-15 anni, la disponibilità di prodotto biocombustibile locale.

Potranno essere attivati, tra le Parti firmatarie del presente Contratto, progetti-cofinanziati dalle parti e da autorità pubbliche – orientati a valutare nuove formule di valorizzazione – ed aventi carattere di iniziative pilota.

Le Parti concordano sulla necessità di organizzare entro il 30 Maggio di ciascun anno una riunione di coordinamento finalizzata a verificare il monitoraggio dell'applicazione del presente Contratto Quadro.

Articolo 4

Campo di applicazione

Il presente Contratto si applica nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci e di libera concorrenza all'interno dell'Unione Europea, l'eventuale estensione ad altri soggetti dell'applicazione del presente Contratto Quadro verrà verificata in funzione dei criteri di eleggibilità alla normativa nazionale vigente.

Articolo 5

Durata

Il presente Contratto avrà durata fino al 31/12/2024, salvo proroga da definire di comune accordo tra tutte le Parti.

Le parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente Contratto per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento delle coltivazioni e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti.

Articolo 6

Contratto tipo di coltivazione o di fornitura

In esecuzione del presente Contratto, gli operatori della filiera stipulano "Contratti Tipo di fornitura o di coltivazione e fornitura", in conformità al contratto tipo allegato anche in riferimento alla necessità di garantire l'adeguata tracciabilità del prodotto.

Il Contratto Tipo di fornitura o di coltivazione e fornitura deve espressamente rispettare i contenuti del presente Contratto, nonché gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 del presente Contratto.

Articolo 7

Obblighi del Trasformatore

Le parti acquirenti sono tenute al rispetto delle obbligazioni loro riservate dall'articolo 12 e 13 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e della normativa Comunitaria relativa alla propria funzione per le materie prime ottenute su terreni destinati a prodotti energetici o per le materie prime ottenute su terreni ritirati dalla produzione.

Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto previsto al successivo articolo 14 del presente Contratto.

Articolo 8

Obblighi del Produttore/Collettore

I produttori ed i collettori sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti agli artt. 12 e 13 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e dalla normativa Comunitaria relativa alle materie prime ottenute su terreni destinati a prodotti energetici o quelle ottenute su terreni ritirati dalla produzione.

Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto previsto al successivo articolo 14 del presente Contratto.

Articolo 9

Criteri per la definizione dei parametri economici

La determinazione del prezzo avverrà prendendo a riferimento il peso della biomassa opzionalmente correlato al Tenore Idrico o al Potere Calorifico Inferiore (PCI) del biocombustibile. I valori economici potranno essere determinati anche in funzione a parametri chimici, fisici e dimensionali e tenendo conto degli eventuali costi di gestione dei contratti (inclusa tracciabilità), dei centri di raccolta, della logistica e trasporto.

Il prodotto dovrà sempre fare riferimento alle tipologie previste dal D.M. 02/03/2010.

Le parti contraenti potranno concordare la determinazione del prezzo in riferimento a materiale "pianta in piedi", franco luogo di produzione, franco azienda agricola o a materiale reso franco fabbrica di trasformazione energetica.

Articolo 10

Riconoscimento delle cause di forza maggiore

Le Parti individuano, per tutte le tipologie di prodotto oggetto del Contratto Quadro, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto totale o parziale delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti firmatarie di un contratto di fornitura:

- eventi climatici quali grandine, gelo o alluvione;
- calamità naturali derivanti anche da agenti biotici come, a titolo esemplificativo, attacchi parassitari tali da costringere le Autorità competenti a limitare l'utilizzo e la commercializzazione del prodotto/i;
- eventi socio-politici (scioperi, tumulti ed insurrezioni).

Articolo 11

Sanzioni ed indennizzi

In presenza di contratti di coltivazione e/o fornitura in applicazione del presente Contratto, a carico delle parti contraenti degli stessi si prevedono le seguenti indennità:

- a. per mancato rispetto dei termini di pagamento è prevista la corresponsione di un interesse pari al tasso di sconto ufficiale, per il periodo di mora;
- b. tutte le Parti concordano che il contratto è in ogni caso rispettato se non perviene una comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, da una delle parti, per l'eventuale contestazione entro dieci giorni successivi da quello del termine di pagamento (violazione lettera a.). Le cause di forza maggiore devono essere comunicate alla controparte, entro dieci giorni lavorativi dal loro verificarsi.

Articolo 12

Clausola sospensiva, modifiche e/o integrazioni

Il presente Contratto Quadro si intende efficace per le Parti decorso il termine di notifica e riscontro del Mipaaf così come previsto all'Art. 15. La validità del presente Contratto Quadro si intende sospesa qualora il Mipaaf formuli osservazioni e/o richieste di integrazioni e/o richieste di modifica nei termini previsti dal successivo Art.15.

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto, anche a seguito del recepimento di aggiornamenti del quadro di riferimento normativo, dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle Parti.

Articolo 13

Tutela dei dati personali

Ai sensi e per effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto.

Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o che forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le Parti.

Tutte le parti hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 14

Arbitrato

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro; l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini stabiliti dall'articolo 810, 1° comma, codice procedura civile; il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dai due arbitri di nomina delle parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in istanza di una delle parti.

L'arbitrato si svolgerà a Crotone.

Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico.

Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Crotona.

Articolo 15

Comunicazioni al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali

Il presente Contratto quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle Parti, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle Parti e la conformità degli accordi con la normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto Quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci.

Per il monitoraggio delle attività relative all'attuazione del presente Contratto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riceve dalle Parti, annualmente, le comunicazioni relative ai contratti di coltivazione e fornitura stipulati nell'ambito del presente Contratto Quadro (anche attraverso la presentazione delle istanze annuali di tracciabilità), con indicazioni dei primi trasformatori, dei produttori di energia e dei quantitativi di biomassa commercializzata verificando la rispondenza agli obiettivi del presente Contratto Quadro.

All'esito del monitoraggio, tenuto conto degli andamenti del mercato nazionale e dello sviluppo del settore, le Parti possono ridefinire, in aumento, di anno in anno, gli obiettivi in termini di ettari coltivati o biomassa commercializzata, nel rispetto delle finalità del presente Contratto.

Letto, confermato e sottoscritto anche in riferimento alla dichiarazione della quantità di biomassa commercializzata.

Per le imprese singole o associate della filiera di approvvigionamento agro-energetica

Nominativo contraente	Data della sottoscrizione	Timbro	Firma del Legale Rappresentante
Silvagricola			
Vallelonga Bruno			
Iozzo Rosario			
Pisano Legnami S.r.l.			
SHERWOOD di Monteleone Cosimo			
Mantello Antonio			
SIMAV - TECNOLOGIE E SERVIZI PER SISTEMI COMPLESSI S.P.A.			
Bianco Legnami			
Mazza Carmine Az. Agr.			
3L Legnami S.r.l.			
Forest S.r.l.			
I.C.A Energia S.r.l.			

Per gli Operatori Elettrici della filiera

Nominativo contraente	Data della sottoscrizione	Timbro	Firma del Legale Rappresentante
E.T.A. Energia Tecnologie Ambiente S.p.A.			

CONTRATTO-TIPO¹

Stabilito in esecuzione del Contratto Quadro sottoscritto² tra E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente ed altri operatori della filiera agroenergica

Oggetto del Contratto (Prodotto):

Operatore Elettrico Destinatarario (Acquirente):

Produttore e/o Collettore (Venditore):

Tipologia e Quantitativo del prodotto :

Tipologia della Fornitura	Quantità Totale	Quantità Mensile
Cippato di legno vergine di essenze tenere	xx.xxx ton	x.xxx ton
Tronchetti sramati di legno vergine di essenze tenere diametro da cm 10 a cm 60	xx.xxx ton	x.xxx ton

Prezzo:

Tipologia della Fornitura	Prezzo €/ton *
Cippato di legno vergine di essenze tenere	
Tronchetti sramati di legno vergine di essenze tenere diametro da cm 10 a cm 60	

* il prezzo finale potrà subire variazioni in funzione dell'effettiva umidità riscontrata dalle analisi sui campioni prelevati.

Sovrapprezzo per forniture oltre i 70 km: a giustificazione dei maggiori costi di trasporto è previsto un sovrapprezzo per la biomassa proveniente oltre i 70 km (in linea d'aria) dalla centrale di E.T.A., come esplicito nella seguente tabella:

Provenienza della biomassa Distanza del luogo di produzione dalla centrale di E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente	Sovrapprezzo €/ton
> 70 km; < 99,99 km	
> 100 km; <149,99 km	
> 150 km; < 199,99 km	
> 200 km	

Durata del contratto: un anno a decorrere dal _____

Modalità di resa del prodotto: franco centrale dove diversamente non indicato.

Modalità di pagamento: bonifico bancario.

¹ Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 lett. g), 11 e 13 del D.L.vo n. 102/05.

² Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 co. Lett. f), 10, 11 e 13 del D.L.vo n. 102/05 ed avente per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse derivanti da prodotti agricoli e forestali, inclusi i sottoprodotti, di cui agli artt. 1 co. 382 della L. n. 296/2006, 2 co. 1 lett. q) e 5 del D.M. 18.12.2008 e 2 del D.M. 2.3.2010.

Penali e Premi:

- In caso di mancata o ritardata consegna, anche parziale, della Quantità Contrattuale di Biomassa, prevista nell'anno, comprensiva della tolleranza del - 20%, il Venditore riconoscerà all'Acquirente, a titolo di penale, una somma pari al 35% (trentacinque per cento) del prezzo di ciascuna tonnellata non consegnata.
- In caso dalle analisi effettuate risultasse un contenuto ceneri superiore al 4% verrà applicata una penale del valore di 1€ per tonnellata per ogni punto percentuale superiore al 4%.
- In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, l'Acquirente si obbliga a corrispondere al Venditore un interesse pari al tasso di sconto ufficiale per il periodo di mora.
- Il Committente si impegna a riconoscere al Fornitore un premio di X,00 €/Ton. da corrispondere al raggiungimento della quantità trimestrale eventualmente concordata (cippato, tronchetti).

Qualità del prodotto: Biomassa ai sensi del Decreto tracciabilità (D.M. 02/03/2010), nelle seguenti tipologie commerciali: legno vergine sia esso sotto forma di tondello, spacconi, cippato di legno, sciaveri, refili e materiale proveniente dalla prima lavorazione del legno; Il cippato di legno dovrà essere costituito esclusivamente da legno vergine da essenze tenere, con umidità massima del 50%.

Condizioni generali: per tutto quanto non regolato dal presente contratto-tipo e dal relativo contratto quadro si applicano le condizioni particolari di fornitura e/o coltivazione (e/o *altro contratto scritto comunque denominato* ex art. 11 co. 2 lett. c) del D.L.vo n. 102/05) concordate con il contraente venditore (produttore e/o collettore), cui si fa rinvio; nel caso di confliggenza, le disposizioni del presente contratto-tipo e del relativo contratto quadro prevarranno, così trovando applicazione, su quelle delle predette condizioni particolari di fornitura e/o coltivazione (e/o *altro contratto scritto comunque denominato*).

Obbligo di tracciabilità: ai sensi del DM 2 marzo 2010.

Recesso: quanto previsto all'art. 12 del D.lgs 102/2005, ovvero:

- Comma 1 "Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di coltivazione e fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne.
- Comma 3 "In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1...omissis..., l'inadempiente è ... omissis... assoggettato ...omissis... agli indennizzi fissati dal Contratto Quadro" ovvero:
 - Il Venditore che recedere dal contratto pagherà all'Acquirente un corrispettivo (comprensivo di IVA se dovuta) pari al 35% (trentacinque per cento) del Prezzo di ciascuna tonnellata non consegnata.
 - L'Acquirente che recede dal contratto pagherà al Venditore un corrispettivo (comprensivo di IVA se dovuta) pari al 15% (quindici per cento) del Prezzo dovuto a valere sulla quantità contrattuale; l'importo sarà calcolato e pagato in tre tranches annuali o in tranches mensili.

Firma Acquirente

Firma Venditore